27476-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1150/2021
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	CC - 02/07/2021
ALESSANDRO RANALDI		R.G.N. 15084/2021
MARIAROSARIA BRUNO		
DANIELE CENCI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 29/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AOSTA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il GUP del Tribunale di Trento, con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in data **29/9/2020** applicava a (omissis) , su conforme richiesta delle parti, riconosciutegli le circostanze attenuanti ex artt. 589 bis co. 7 e 62 n. 6 c.p., e valutata la diminuzione per il rito, la pena di mesi sei di reclusione, con pena sospesa e sospensione della patente di guida per anni due per il reato di cui all'art. 589 bis c.p. in pregiudizio di (omissis) .

2. Ricorre l'(omissis), a mezzo del proprio difensore, il quale lamenta che il giudice del patteggiamento, con la sentenza impugnata, ha disposto, tra l'altro, la sospensione della patente di guida per anni due, pena accessoria, questa, della cui entità non ha fornito giustificazione nella motivazione della sentenza impugnata, benché applicata nella misura pari "al valore medio edittale" (v. ricorso, pag. 5) e, comunque, in senso sproporzionato rispetto alla sanzione penale (applicata invece in misura minima) e senza dar conto del computo effettivo in relazione alla sua riduzione fino ad un terzo ex art. 222, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992.

3. In data **13/6/2021** ha rassegnato le proprie conclusioni scritte il PG presso questa Corte di legittimità, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative), ma infondato e, pertanto, va rigettato.

Ed è pacifico il principio secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, debba congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr., *ex multis* Sez. Fer. n. 24023 del 20/8/2020, Rojas, Rv. 279635; conf. Sez. 4, n. 21194 del 27/3/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

3. Nel caso che ci occupa, venendo in contestazione il reato di cui all'art. 589bis co. 1 cod. pen., il giudice del patteggiamento ha applicato l'art. 222 c.d.s., norma che, va ricordato, prevedeva *sub d.* che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice era tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente.

Il rigore della norma è stato, tuttavia, temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. (dep. 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 co- 2, quarto periodo, del codice della strada, "*nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.*"

Il ragionamento che ha condotto la Consulta alla pronuncia di illegittimità costituzionale può essere così riassunto: *1.* il quarto periodo dell'art. 222 c. 2 c.d.s., come riformulato dalla legge n. 41/2016, prevede che alla condanna o al patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime consegua sempre la revoca della patente di guida, anche ove sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; *2.* Siamo dunque di fronte ad un'estensione della revoca della patente, indistintamente, a tutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti, sia non aggravate – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime; *3.* le fattispecie di reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali contemplano diverse ipotesi alla cui gravità corrispondono differenti trattamenti sanzionatori: l'ipotesi base del reato colposo (al primo comma); l'ipotesi maggiormente aggravata della guida in stato di ebbrezza alcolica oltre una certa soglia di tasso alcolemico o sotto l'effetto di stupefacenti (ai commi secondo e terzo); nonché un'ipotesi intermedia perché aggravata in misura minore (ai commi quarto, quinto e sesto), ma comunque con una pena aumentata rispetto all'ipotesi base; *4.* poco coerentemente, per la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida vi è un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca.

La conclusione cui è pervenuta la Corte Costituzionale è nel senso che l'automatismo della risposta sanzionatoria prevista dall'art. 222 c.d.s.. in punto di re-

voca di patente, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, possa giustificarsi solo per le violazioni più gravi, cioè le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis che dell'art. 590 bis cod. pen.

Solo in tali casi, per i giudici delle leggi, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Diversamente, per gli altri comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore, l'automatismo della sanzione amministrativa accessoria non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità e perciò deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice, di cui va data motivazione in sentenza.

4. Il caso affrontato dalla Corte Costituzionale era speculare rispetto a quello oggi in esame, ed anche in quello, di fronte ad un omicidio stradale non aggravato ai sensi del secondo e terzo comma, era sembrato incongruo che, come nei casi più gravi, il giudice fosse tenuto all'applicazione automatica *ex lege* della revoca della patente di guida.

La pronuncia della Corte Costituzionale di cui si è appena detto gli ha dato, allora, la possibilità di valutare, nel caso concreto, se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione del titolo abilitativo alla guida.

Ebbene, è proprio quanto ha fatto, nel caso che ci occupa, il giudice del patteggiamento, che ha optato per la sanzione amministrativa accessoria meno gravosa (la sospensione della patente di guida in luogo della revoca). E l'ha applicata, tenuto conto del massimo possibile di quattro anni, in anni due.

Il giudice, dunque, ha scelto la misura meno grave.

In altri termini, ci troviamo oggi di fronte ad una sentenza che ha optato per la misura meno grave quantificandola anche in misura inferiore rispetto al massimo consentito, per cui ritiene questa Corte di legittimità che il riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen., pur se operato solo con riferimento alla pena, appaia sufficiente per poter far dire assolto l'obbligo di motivazione richiesto, in ragione della misura scelta e della sua entità.

Peraltro, di recente, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, questa Corte di legittimità ha affermato il condivisibile principio che, in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, c. 2, c.d.s. (Sez. 4, n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv.

279139). E ha anche affermato, a contrario (cfr. Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832) il principio per cui il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, co. 2, c.d.s., essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".

Non vi sono, infine, elementi, visto il richiamo agli artt. 444 e ss. per ritenere che il giudice del patteggiamento non sia partito, in ordine alla quantificazione della sospensione della patente, da tre anni diminuita ai sensi dell'art. 222, co 2-bis, c.d.s. fino a un terzo, così come previsto nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale

5. Al rigetto del ricorso consegue, *ex lege*, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2021

Il Consigliere estensore
Vincenzo Pezzella

Il Presidente
Patrizia Piccialli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 16 LUG. 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Gabriella Lamelza